

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3581

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(DE MITA)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(AMATO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(FANFANI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(BATTAGLIA)

---

Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 1989, n. 21, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470

---

*Presentato il 28 gennaio 1989*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303 — nell'obiettivo del risanamento della finanza pubblica — prendeva l'avvio dall'esigenza di un complessivo equilibrio tra imposizione diretta e indiretta da affrontare, con responsabile gradualità, con particolare riguardo agli effetti che una tale manovra può determinare sul piano economico. Infatti esso era da considerare come un aspetto dei più generali intendimenti espressi nel programma di Governo (confermati da questo accogliendo la risoluzione 6-01952 presentata alla Camera dei deputati il 21 luglio 1988), tanto da essere considerato nel contesto degli altri provvedimenti che il Governo si accingeva ad approvare al fine di ampliare la base imponibile, recuperare le aree di elusione fiscale e riequilibrare il carico tributario anche attraverso la revisione delle aliquote e degli scaglioni dell'IRPEF, realizzando altresì una maggiore efficienza dell'Amministrazione finanziaria.

Nel periodo di tempo immediatamente successivo, il Governo ha presentato al Parlamento i provvedimenti che mirando da un lato ad ampliare gli imponibili e contenere le elusioni, dall'altro a delineare sistemi semplificati di determinazione del reddito e dell'IVA dovuta da parte di determinate categorie di contribuenti e di revisione delle aliquote e di modifiche di talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, intendono realizzare un unico disegno di rigore e di equità.

L'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del ricordato decreto-legge n. 303 non si esaurì nell'arco di tempo che la Costituzione prevede a tale riguardo, tanto che il Governo ritenne di adottare successivamente il de-

creto-legge 27 settembre 1988, n. 417 e, successivamente, il decreto-legge 28 novembre 1988, n. 512. L'imminente scadenza dei termini costituzionali di quest'ultimo impone ancora di confermare la disciplina già adottata, mantenendo così le linee generali del programma di Governo ed evitando ogni possibile comportamento elusivo e distorsivo del mercato.

I. — A proposito delle aliquote dell'IVA, è da ricordare in particolare che il ventaglio delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto non può ancora dirsi in linea con gli ordinamenti degli altri Paesi europei, né tantomeno con l'indirizzo comunitario, espresso in una proposta di direttiva presentata dalla Commissione CEE al Consiglio, tendente ad un ravvicinamento delle aliquote, sia nel numero che nei tassi applicabili, in vista della attuazione del mercato interno entro l'anno 1992 da realizzare mediante l'abolizione delle frontiere fiscali. Si tratta di mantenere un sistema di aliquote più rispondente alle predette esigenze, muovendo (dopo aver elevato al 4 per cento l'aliquota del 2 per cento) dalla fissazione della aliquota ordinaria nella misura del 19 per cento.

Le altre disposizioni contenute nel provvedimento costituiscono conseguenti norme di completamento e di coordinamento con il vigente sistema di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Esse riguardano:

a) le modalità di determinazione dell'imposta da versare nei casi di corrispettivi comprensivi sia dell'imposta che della base imponibile. Ciò in conformità a quanto previsto in via generale, ma relativamente alle aliquote vigenti, dall'articolo 27 quarto comma del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nel quale sono enunciati i due metodi (quello che utilizza coefficienti di scorporo e quello matematico) di determinazione dei detti componenti del corrispettivo globale;

b) l'aumento dal 18 al 19 per cento dell'aliquota dell'IVA gravante sui tabacchi lavorati rende necessaria la corrispondente riduzione dell'aliquota dell'imposta di consumo di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, ai fini del riequilibrio della tassazione complessiva sui prodotti in parola. Si provvede quindi alla conseguenziale riduzione delle aliquote percentuali sul prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati previste dall'articolo 5 della citata legge n. 76.

Non viene, invece, reiterata la disposizione già in precedenza prevista relativamente alle operazioni dipendenti da contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto n. 512 del 1988 rese nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici, in quanto la previsione contenuta nel disegno di legge di conversione del presente decreto, della salvezza degli effetti già prodottisi con riferimento alle ipotesi in cui le relative fatture sono state emesse o comunque registrate entro il 31 dicembre 1988, ne rende ultronea la reiterazione.

II. — Con l'articolo 2 vengono disposti gli aumenti delle aliquote normali dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine da lire 33.400 a lire 37.150 per ettolitro per gli oli da gas e da lire 40.000 a lire 44.500 per quintale per gli oli combustibili speciali e diversi da quelli speciali, per gli oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi) e per gli estratti aromatici.

Viene poi aumentata l'imposta di consumo sul gas metano uso combustibile da lire 40 a lire 77 al metro cubo in modo da mantenere ancora il differenziale esistente al 30 luglio 1988 tra il prezzo al consumo del gasolio per riscaldamento e quello del metano.

Non viene inoltre mantenuta la disposizione che prevedeva la riduzione dell'IVA sulle cessioni ed importazioni di pelli per calzature per aderire ad analogo intendimento espresso dal Senato: la soluzione del problema cui intendeva pervenire la disposizione in questione potrà trovare così idonea sede, nel quadro più generale di una equilibrata collocazione delle operazioni del settore, nell'ambito delle nuove aliquote IVA.

Infine è disposto che sino al 31 dicembre 1992 continuano ad applicarsi le agevolazioni tributarie previste nell'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987. Tali agevolazioni (consistenti, tra l'altro, nell'applicazione della aliquota agevolata dell'IVA, dell'imposta di registro nella misura fissa nonché nell'esenzione dall'INVIM e da altri tributi indiretti) erano state previste per un solo anno e cioè per un periodo di tempo assolutamente insufficiente rispetto alla natura e complessità delle opere e dei trasferimenti che si intendevano agevolare. A questo proposito va fatto presente che qualora non si adottasse la disposizione in rassegna le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che si erano intese agevolare ai fini del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto tornerebbero ad essere assoggettate all'aliquota ordinaria. La disposizione che consente l'applicabilità del trattamento agevolato sino al 31 dicembre 1992 non può non tenere conto per altro che frattanto l'aliquota agevolata ai fini dell'IVA è stata fissata con il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 550 al 4 per cento con effetto dal 1° gennaio 1989 e, pertanto, l'agevolazione continua ad applicarsi nella misura ridotta del 4 per cento e non in quella originariamente prevista del 2 per cento.

Il provvedimento determina complessivamente un maggior gettito valutato nell'ordine di lire 2.730 miliardi su base annua (e per il corrente anno, di lire 2.317 miliardi).

Rispetto a questo dato complessivo (a proposito del quale va ricordato che nel disegno di legge di conversione viene stabilito che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 luglio 1988, n. 303, 27 settembre 1988, n. 417 e 28 novembre 1988, n. 512) il gettito assicurato dall'articolo 1 del decreto-legge per imposta sul valore aggiunto può essere stimato in lire 2.300 miliardi annui; tale valutazione muove dal rilievo che la base imponibile riferentesi alle operazioni in precedenza assoggettate all'aliquota del 18 per cento è stata stimata nell'ordine di circa lire 230 mila miliardi. Per il corrente anno il maggior gettito per imposta sul valore aggiunto è stimato in lire 1.920 miliardi; infatti per quanto riguarda l'anno 1989 è da tener presente che le nuove entrate non si realizzano immediatamente con l'entrata in vigore della nuova aliquota, bensì con un

certo ritardo, dovuto allo sfasamento temporale esistente fra il momento di effettuazione delle operazioni soggette ad IVA ed il versamento della relativa imposta all'erario. Per quanto riguarda invece l'imposta di fabbricazione e l'imposta di consumo sul gas metano il provvedimento assicura un maggiore gettito di lire 430 miliardi su base annua e di lire 397 miliardi per il corrente anno.

La disposizione recata dall'articolo 3 (conferma delle agevolazioni tributarie per i comuni delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di luglio e agosto 1987) comporta una minore entrata che può essere valutata in ragione d'anno nell'ordine di lire 33 miliardi (lire 30 miliardi per il corrente anno) alla quale si fa fronte con l'utilizzo di corrispondente parte delle maggiori entrate recate dal decreto-legge in rassegna.

\* \* \*

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 gennaio 1989, n. 21, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 luglio 1988, n. 303, 27 settembre 1988, n. 417, e 28 novembre 1988, n. 512.

*Decreto-legge 27 gennaio 1989, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1989.*

**Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché di confermare le agevolazioni tributarie per i comuni delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

#### ARTICOLO 1.

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 18 per cento è elevata al 19 per cento. Agli effetti dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente alla aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95 per cento, o in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 119 e moltiplicando il quoziente per 100.

2. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono così modificate:

a) sigarette . . . . .	56,28 per cento;
b) sigari e sigaretti naturali . . . . .	23,28 per cento;
c) sigari e sigaretti altri . . . . .	47,28 per cento;
d) tabacco da fumo . . . . .	55,28 per cento;
e) tabacco da masticare . . . . .	26,28 per cento;
f) tabacco da fiuto . . . . .	26,28 per cento.

#### ARTICOLO 2.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue:

a) oli da gas, da L. 33.400 a L. 37.150 per ettolitro, alla temperatura di 15° C;

b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 40.000 a L. 44.500 per cento Kg;

c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 40.000 a L. 44.500 per cento Kg;

d) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 40.000 a L. 44.500 per cento Kg.

2. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile è aumentata da L. 40 a L. 77 al metro cubo.

#### ARTICOLO 3.

1. Fino alla data del 31 dicembre 1992 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, salva, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni e le prestazioni previste nelle medesime disposizioni. Al relativo onere, valutato in lire 33 miliardi in ragione d'anno, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

#### ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1989.

COSSIGA

DE MITA — COLOMBO — AMATO —  
FANFANI — BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.